

## Il Consiglio di Stato

richiamati:

- l'art. 40 della legge federale sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano, del 28 settembre 2012 (Legge sulle epidemie, LEp; RS 818.101), secondo cui le autorità cantonali competenti ordinano provvedimenti al fine di impedire la propagazione di malattie trasmissibili in seno alla popolazione o in gruppi specifici di persone e possono in particolare:
  - vietare o limitare manifestazioni;
  - chiudere scuole, altre istituzioni pubbliche e imprese private o emanare prescrizioni concernenti il loro esercizio;
  - vietare o limitare l'accesso a determinati edifici o aree e l'uscita dagli stessi, nonché talune attività in luoghi determinati;
- l'art. 4 cpv. 1 e 2 lett. b dell'ordinanza sui provvedimenti per combattere l'epidemia di COVID-19 nella situazione particolare, del 19 giugno 2020 (Ordinanza COVID-19 situazione particolare; RS 818.101.26), secondo cui, tra l'altro, i gestori di strutture accessibili al pubblico devono elaborare e attuare un piano di protezione, il quale deve prevedere la registrazione dei dati di contatto delle persone presenti se a causa del tipo di attività, delle circostanze locali o per motivi di esercizio o economici non è possibile per una determinata durata né rispettare il necessario distanziamento né adottare misure di protezione;
- l'Allegato dell'Ordinanza COVID-19 situazione particolare che precisa le prescrizioni relative ai piani di protezione, segnatamente la cifra 4.4 che elenca i dati da registrare e la cifra 5.4 che definisce un limite massimo di 300 ospiti presenti contemporaneamente nei settori accessibili agli ospiti delle strutture della ristorazione in cui il consumo avviene in piedi, nonché nelle discoteche e nelle sale da ballo;
- l'art. 8 cpv. 1 dell'Ordinanza COVID-19 situazione particolare in base al quale se il numero di persone che devono essere identificate informate conformemente all'art. 33 LEp aumenta al punto che questo provvedimento non è praticabile, il Cantone può, per un periodo limitato, prevedere una limitazione del numero di ospiti, visitatori nelle strutture o partecipanti alle manifestazioni al di là delle prescrizioni della presente ordinanza;
- l'art. 2 dell'Ordinanza COVID-19 situazione particolare che sancisce il principio per cui, per quanto l'ordinanza stessa non disponga altrimenti, i Cantoni mantengono le loro competenze;

tenuto conto che dopo aver superato senza variazioni significative di nuovi contagi le prime fasi di allentamenti decise dal Consiglio federale con effetto dal 27 aprile e dall'11 maggio 2020, negli ultimi giorni i parametri di monitoraggio dell'evoluzione epidemiologica, dopo l'incremento dei casi registrato sul piano nazionale, denotano una possibile ripresa anche a livello ticinese;

3565

accertato che gli ultimi casi di positività sono riconducibili – oltre che a persone provenienti da Stati con rischio elevato di contagio per le quali il Consiglio federale ha emanato il 2 luglio 2020 l'ordinanza sui provvedimenti per combattere il COVID-19 nel settore del traffico internazionale di viaggiatori – soprattutto a giovani, che, tanto più in periodo estivo ed in assenza di grandi manifestazioni, hanno tendenza a ritrovarsi in gran numero e a frequentare discoteche e locali notturni;

preso atto più specificatamente che a seguito dello svolgimento sistematico da parte dei servizi medici dell'Esercito del test diagnostico su tutti i militi che hanno cominciato la scuola reclute lunedì 29 giugno, il 1° luglio 2020 l'Ufficio del medico cantonale è stato informato della positività di un giovane asintomatico che durante il precedente fine settimana, nelle 48 ore precedenti il test positivo, aveva frequentato un locale notturno;

osservato che questa ricostruzione dei contatti ha imposto di ricercare attraverso il servizio di *contact tracing* tutte le centinaia di frequentatori dell'esercizio pubblico quella stessa sera sulla base dell'elenco dei contatti fornito dal gerente, ponendo un gran numero di avventori in quarantena;

constatato che, come in precedenti situazioni analoghe in altri Cantoni, la lista presentava diversi nomi o numeri di telefono illeggibili o fittizi e che inoltre diverse persone si sono annunciate ai servizi cantonali in quanto presenti nel locale senza aver fornito i propri dati e figurare sull'elenco;

considerata l'alta probabilità che situazioni analoghe, con un gran numero di persone toccate e la parziale inaffidabilità della registrazione dei dati di contatto, possano riproporsi nei prossimi giorni e settimane, e non solo perché i risultati dei test su tutte le reclute non sono ancora noti;

rilevato che per garantire per quanto possibile la rapidità, l'efficacia e l'attendibilità del *contact tracing* quale misura centrale di tutela della salute pubblica nell'attuale strategia di contenimento del rischio di una seconda ondata epidemica appare necessario e proporzionato reintrodurre il limite previgente per gli assembramenti nello spazio pubblico, ridurre il numero di avventori nei locali pubblici con consumazione in piedi, nelle discoteche e nelle sale da ballo e precisare le indicazioni sulle modalità di rilevamento e controllo dei dati personali dei frequentatori dei medesimi locali;

verificata la competenza dello scrivente Consiglio in virtù dell'art. 40b della legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario (Legge sanitaria, LSan) nonché:

- dell'art. 2 dell'Ordinanza COVID-19 situazione particolare per quanto concerne gli assembramenti, dato il silenzio qualificato della normativa su provvedimenti di questa natura;
- dell'art. 8 cpv. 1 dell'Ordinanza COVID-19 situazione particolare in relazione agli esercizi pubblici;

d'intesa con il Medico cantonale;

su proposta del Dipartimento della sanità e della socialità,

**risolve:**

1. Gli assembramenti di più di 30 persone nello spazio pubblico, segnatamente nei luoghi pubblici, sui sentieri e nei parchi, sono vietati.  
Negli assembramenti fino a 30 persone devono essere rispettate le raccomandazioni concernenti l'igiene e il distanziamento sociale, salvo per le persone che vivono nella stessa economia domestica.
2. Nei settori accessibili agli ospiti delle strutture della ristorazione, compresi i bar e i club, in cui il consumo avviene in piedi, nonché nelle discoteche e nelle sale da ballo, nel settore degli ospiti, nel locale possono essere presenti al massimo 100 ospiti tra le 18.00 e l'orario di chiusura.
3. Le strutture della ristorazione in cui il consumo avviene in piedi, le discoteche e le sale da ballo devono provvedere alla raccolta dei dati conformemente alla cifra 4.4 dell'Ordinanza COVID-19 situazione particolare, registrando quindi in particolare:
  - cognome, nome, domicilio e numero di telefono (lett. a);
  - ora di arrivo e partenza (lett. c).Queste strutture sono tenute a verificare prima dell'ingresso degli avventori:
  - la loro identità mediante un documento ufficiale;
  - il numero di cellulare mediante una chiamata di controllo;I dati sugli avventori devono essere conservati in forma elettronica con file Excel suddiviso per giorni.
4. Le prescrizioni di cui al punto 3 valgono per analogia anche per il personale che lavora negli esercizi pubblici interessati.
5. Le strutture della ristorazione in cui il consumo avviene in piedi, le discoteche e le sale da ballo devono poter trasmettere al Medico cantonale a prima richiesta l'elenco degli avventori di un determinato giorno entro due ore, tra le 07.00 e le 22.00.
6. Al personale che lavora in ogni genere di esercizio pubblico è fortemente raccomandato l'uso della mascherina facciale o della visiera di protezione.
7. Chi è tenuto a mettersi in quarantena secondo l'Ordinanza COVID-19 provvedimenti nel settore del traffico internazionale di viaggiatori deve annunciarsi entro due giorni dalla sua entrata, ai sensi dell'art. 5, alla *hotline* cantonale COVID-19 (tel.: 0800 144 144; e-mail: hotline@fctsa.ch).
8. Le violazioni delle disposizioni della presente risoluzione sono perseguibili penalmente secondo l'art. 83 LEp.  
Possono inoltre essere adottati gli opportuni provvedimenti amministrativi, compresa la chiusura di singole strutture secondo l'art. 9 cpv. 2 dell'Ordinanza COVID-19 situazione particolare.
9. La presente risoluzione entra in vigore a partire dal 3 luglio 2020 fino al 19 luglio 2020.
10. Le misure adottate sono pubblicate sul Foglio ufficiale e in forma elettronica nel sito del Cantone.

11. Contro la presente risoluzione è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato, nel termine di 30 giorni dall'intimazione. Il ricorso non ha effetto sospensivo (art. 43 cpv. 4 Legge sanitaria).


12. Comunicazione:

- Consiglio di Stato (decs-dir@ti.ch; dfe-dir@ti.ch; di-dir@ti.ch; dss-dir@ti.ch; dt-dir@ti.ch; can-sc@ti.ch)
- Medico cantonale (dss-umc@ti.ch)
- Polizia cantonale (polizia@polca.ti.ch)
- Divisione della salute pubblica (dss-dsp@ti.ch)

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:

Norman Gobbi



Il Cancelliere:

Arnoldo Coduri

